



RATIFICA ED ESECUZIONE DEI SEGUENTI PROTOCOLLI: A) PROTOCOLLO ADDIZIONALE ALLA CONVENZIONE SUL TRASFERIMENTO DELLE PERSONE CONDANNATE, FATTO A STRASBURGO IL 18 DICEMBRE 1997; B) PROTOCOLLO DI EMENDAMENTO AL PROTOCOLLO ADDIZIONALE ALLA CONVENZIONE SUL TRASFERIMENTO DELLE PERSONE CONDANNATE, FATTO A STRASBURGO IL 22 NOVEMBRE 2017

Art. 4 (Protocollo modificativo)

in vigore

Questo Protocollo entra in vigore il primo giorno del mese seguente allo scadere di un termine di tre mesi dalla data in cui tutti gli Stati parte del Protocollo Addizionale avranno espresso il loro consenso ad essere vincolati dal Protocollo, conformemente alle disposizioni dell'articolo 3.

Versione in vigore dal 15 aprile 2021 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ratifica ed esecuzione dei seguenti Protocolli: a) Protocollo addizionale alla Convenzione sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Strasburgo il 18 dicembre 1997; b) Protocollo di emendamento al Protocollo addizionale alla Convenzione sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Strasburgo il 22 novembre 2017
Estremi	Legge 29 marzo 2021, n. 49
Partizione	Protocollo modificativo
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 15 aprile 2021

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/legge-49-2021/protocollo-modificativo-art-4>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it

condannate, fatto a Strasburgo il 22 novembre 2017 · Art. 4 (Protocollo
modificativo)

